

PRESIDENTE. Sarà riservata la sua proposizione. Metto ai voti la terza parte.

(La Camera approva.)

Vengono ora le aggiunte dei deputati Riccardi e Pescatore.

Quella del deputato Riccardi è così concepita: « § 4. Le obbligazioni a favore della Banca per depositi di sete, materie metalliche, effetti pubblici ed altri, sono soggette al diritto di bollo portato dalle leggi. »

PESCATORE. Domando la parola per la posizione della questione.

Queste due aggiunte si confondono insieme e non differiscono in altro se non in quanto è relativo ai certificati di trapasso. Io propongo complessivamente che si dichiarino soggetti al bollo portato dalla legge i biglietti all'ordine, ed in questo consente il relatore della Commissione (No! no!). Si tratta delle obbligazioni di cui all'articolo 28 dello statuto, e sono precisamente quelle di cui parla l'aggiunta del deputato Riccardi. L'articolo 28 dello statuto dice: « Chi riceve delle anticipazioni sottoscriverà a favore della Banca l'obbligazione di rimborsarcela entro il termine non maggiore di tre mesi. »

A questi aggiunge la mia proposta i pagherò, di cui all'articolo 55, alinea 2°, il quale è così concepito: « Tali depositi (parla dei depositi delle cambiali sopra piazze estere) dovranno essere accompagnati da pagherò rilasciati dal presentatore alla Banca, » ecc. Si noti che il deputato Riccardi ha dichiarato che questi pagherò, siccome firmati da un terzo, e siccome si presentano alla Banca come un titolo naturalmente già soggetto al bollo proporzionale, a termine delle leggi, la Commissione non ha inteso e non potè intendere di esimerli dal pagamento del bollo; quindi la mia aggiunta non veniva che a dichiarare viemmeglio quello che è acconsentito. Viene poi la questione dei certificati di trapasso. Siccome a termini della legge non pagano nessun bollo, io propongo di lasciare anche ciò a termini della legge. Tal cosa dimostra che la mia aggiunta comprende tutte le questioni, ed io credo che lo stesso signor Riccardi consenta a che la Camera voti sopra la medesima.

RICCARDI. Il mio emendamento ha per iscopo di sottoporre gli oggetti che si depositano presso la Banca a quel medesimo diritto proporzionale che pagano le cambiali dalla medesima scontate, ed è appunto a prevenire ogni equivoco che io ho detto: *diritto di bollo portato dalla legge*, parendomi che alle cambiali siano in questa parte da equiparare i vari oggetti, come sete, metalli e simili che sogliono darsi in deposito per avere sopra di essi alcuna anticipazione di danaro.

DI REVEL. Quanto a me io respingo affatto la proposta Pescatore, perchè essa comprende, gli è vero, tutte le questioni, secondo vi diceva lo stesso signor preopinante, essa però non ne risolve alcuna; laonde io mi accosto di preferenza alla proposizione della Commissione, la quale, definendola, preclude la via a future discussioni.

BOLMIDA. Trovo affatto inutile l'inserire nell'articolo alcuna spiegazione circa i pagherò, nè so comprendere la insistenza del deputato Pescatore, il quale deve pur sapere meglio di me che i pagherò sono cambiali all'ordine, talchè non vi ha differenza alcuna fra questi e le cambiali dirette da un negoziante all'altro. L'abbonamento della Banca sulla media della circolazione deve pertanto comprendere tutte le operazioni dipendenti dagli atti interni, ed in quanto alle cambiali che risguardano i terzi non la possono riflettere menomamente.

Nessun negoziante può rilasciare alla Banca, nè la Banca

può ricevere un pagherò che non sia bollato; di modo che è per lo meno superflua questa prescrizione a questo punto.

Quanto poi all'aggiunta che si vorrebbe fare al paragrafo già votato del progetto della Commissione nello scopo che le Banche paghino il diritto sulla media della loro circolazione, il venire adesso a proporre l'aggiunta che abbiano a pagare un diritto sopra queste obbligazioni è, per le tante cose già dette, una duplicità, poichè le Banche pagherebbero un diritto di circolazione ed uno sui biglietti; in tutti i paesi è stato stabilito che le Banche pagassero per l'importare delle loro operazioni ragguagliate sulla media della loro circolazione, e non sussiste l'osservazione fatta che questa circolazione sia una parte delle loro operazioni; nella loro circolazione sta una parte del credito; siccome questi biglietti sono convertibili contro numerario ad ogni richiesta, ciò dipende dalle circostanze economiche, dipende dal credito che ispirano di restare più o meno in circolazione, ma non è carta che possa assimilarsi alle cambiali. A questo riguardo ho sentito assimilare la cambiale ad un biglietto di banca, e dire che la cambiale circola come moneta, ma è d'uopo notare che la cambiale è un impiego di danaro, non è carta di circolazione. La differenza sta in ciò: finchè sentirò a ripetere questa assimilazione delle cambiali ai biglietti di banca dirò che è un errore; perciò insisto affinchè la Camera accetti la proposta della Commissione, senza aggiunta, perchè con essa si imporrebbe alla Banca un diritto che non è nell'idea della Camera di imporre.

PRESIDENTE. Vi sono alcuni membri della Commissione che propongono di aggiungere al fine del § 3 queste parole:

« S'intendono compresi in questo paragrafo i biglietti a ordine, di cui all'articolo 17 dello statuto della Banca. »

FAHINA P., relatore. Conseguentemente a ciò che ebbi già ad osservare, io non credo di poter accettare la proposizione dell'onorevole signor Pescatore, parendomi bastare a questo proposito l'articolo in cui parlasi della circolazione dei biglietti in generale, talchè abbia ad aversi per superflua questa inserzione.

Io credo che i biglietti a ordine che emette la Banca, e che emette in pochissima quantità, sono veri biglietti a ordine come tutti quelli di altri banchieri, e che perciò non debbono andar esenti dal diritto di bollo; e di essi precisamente parla l'articolo 17 citato dall'onorevole deputato Pescatore. Quanto al contenuto degli articoli 28 e 35, pare superfluo l'occuparcene, perchè questi articoli non riguardano i biglietti rilasciati dalla Banca, e qui non facciamo che una legge per la Banca, non ci occupiamo dei biglietti rilasciati dai terzi. Però, siccome, stando a ciò che opportunamente osservava or ora l'onorevole deputato Bolmida, neppur questi vengono emessi dalla Banca se non sono bollati, così io non credo si voglia più a lungo insistere sopra di ciò.

Conchiudo che stando le mie dichiarazioni, che, cioè, i pratici comprendono questi biglietti a ordine nell'espressione generale dei biglietti circolanti della Banca, e che questi pertanto devono essere sottoposti al bollo proporzionale, non v'ha ragionevole motivo di aggiungere all'articolo che stiamo discutendo alcun'altra più esplicita disposizione, mentre essa non sarebbe che un inutile pleonismo.

PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione sulla mia aggiunta. La parola unicamente che aveva introdotta la Commissione nel suo articolo è quella che a mio avviso rendeva necessaria una spiegazione sui pagherò che accompagnano le anticipazioni sulle cambiali estere.

Io sapevo tanto quanto il deputato Bolmida (quantunque